

Riconoscimento ed esecuzione del lodo straniero – Cass. n. 3255/2022

Arbitrato - arbitrato estero - Riconoscimento ed esecuzione del lodo straniero - Convenzione di New York del 10 giugno 1958 - Non contrarietà all'ordine pubblico - Accertamento - Modalità - Fondamento - Fattispecie.

Ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione del lodo straniero, in applicazione dell'art. 5, comma 2, lett. b), della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con la l. n. 62 del 1968), il requisito della non contrarietà all'ordine pubblico deve essere riscontrato con riferimento alla parte dispositiva, nella quale si compendia il "decisum" della pronuncia arbitrale e, anche se, a tal fine, è consentito prendere in esame il contenuto del lodo, ciò non può mai tradursi in un controllo sulla motivazione, il quale darebbe corso a quel riesame nel merito categoricamente escluso dalla Convenzione. (In applicazione del principio appena enunciato, la

S.C. ha respinto il ricorso con il quale era stata dedotta la contrarietà all'ordine pubblico del lodo straniero per essere stato emesso sulla base di testimonianze e altre prove indicate come false in base ad argomenti già trattati, e respinti, dall'autorità giudiziaria straniera in sede di impugnazione dello stesso lodo).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3255 del 02/02/2022 (Rv. 664011 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_839, Cod_Proc_Civ_art_840

Corte

Cassazione

3255

2022